COMUNE DI ISERNIA

SETTORE 2° - AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO
SERVIZIO WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
UFFICIO POLITICHE SOCIALI

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ASSEGNO DI MATERNITÀ DI BASE (ART. 66 L. N. 448/1998 E SS.MM.II. E ART. 74 D.LGS. N. 151/2001), PER L'ASSISTENZA ED IL SUPPORTO ALL'UTENZA IN RELAZIONE AD EVENTUALI, ULTERIORI PRESTAZIONI SOCIALI EROGATE O CONCESSE DAL COMUNE, NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE DI ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI (ART. 65 L. N. 448/1998) LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2022, NEI TERMINI STABILITI DALL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 230/2021.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

Il **Comune di Isernia**, di seguito denominato "Comune", C.F. 00034670943, rappresentato dal Dirigente del Settore II – Affari Generali e Servizi al Cittadino, dott. _____, nato a _____il_____, C.F._____, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua veste di Dirigente del Settore II del Comune di Isernia

E

il **CAF** _____ con sede legale a _____in via_____, C.F./P.IVA _____ in seguito denominato semplicemente "CAF", nella persona del Legale Rappresentante _____nato a_____il_____ C.F._____

PREMESSO

- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, e s.m.i, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del suddetto Decreto, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e s.m.i, oppure direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- che i Comuni, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18, comma 4, del D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e s.m.i, al fine di fornire ai cittadini richiedenti l'assistenza

necessaria per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i Centri di Assistenza Fiscale;

- che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle Dichiarazioni Sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti da tali dichiarazioni e il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- che l'art. 65 della legge del 23 dicembre 1998, n. 448 ha introdotto l'intervento di sostegno denominato "assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori";
- che l'art. 66 della medesima legge ha introdotto la misura denominata "assegno di maternità", attualmente disciplinata dall'art. 74 del d.lgs. 151/2001 "*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità*";
- che le disposizioni regolanti la concessione ed erogazione dei benefici sopra indicati sono contenute nel D.M. n. 452 del 21.12.2000 "*Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'art. 49 della legge 22 dicembre 1999 n. 488 e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998 n. 448*" e nel successivo D.M. n. 337 del 25.05.2001 "*Regolamento recante modifiche al Decreto n. 452 del 21 dicembre 2000 in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori"*;
- che le istanze di concessione degli assegni *de quibus* devono essere presentate dai richiedenti aventi diritto al proprio Comune di residenza;
- che entrambi i suddetti assegni sono quindi concessi dai Comuni e successivamente erogati dall'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni concedenti;
- che l'erogazione delle suddette prestazioni sociali a sostegno del reddito è correlata anche ai limiti di reddito da desumere dall'attestazione ISEE ed è pertanto connessa al rilascio dell'attestazione ISE (Indicatore della situazione economica) e ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), prevista dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. e disciplinata dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*";
- che il Decreto Legislativo n. 230 del 21 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della Legge n. 46 del 1° aprile 2021;
- che l'art. 10 del suddetto Decreto dispone che "*Con effetto dal 1° marzo 2022, l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è abrogato. Per l'anno 2022, l'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio*";
- che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 04.05.2000, il Comune di Isernia ha recepito il Protocollo d'Intesa per l'affidamento ai CAF del servizio di assistenza ai cittadini residenti richiedenti i benefici economici sopra indicati;
- che il Comune di Isernia, al fine di sottoscrivere nuove convenzioni con i CAF interessati in linea con la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 230/2021 sopra citato, con Determinazione Dirigenziale n. Gen._____del_____ ha approvato un Avviso Pubblico per manifestazione di interesse rivolto ai CAF operanti sul territorio comunale per la stipula di una convenzione per la gestione delle richieste di assegno di maternità di base (art. 66 L. n. 448/1998 e ss.mm.ii. e art. 74 D.Lgs. n. 151/2001), per l'assistenza ed il supporto all'utenza in relazione ad eventuali, ulteriori prestazioni sociali erogate o concesse dal Comune, nonché per la gestione delle istanze

di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. n. 448/1998) limitatamente all'anno 2022, nei termini stabiliti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 230/2021;

- che il CAF_____con istanza del _____, assunta al protocollo dell'Ente al n._____ha manifestato interesse alla stipula della suddetta convenzione;
- che con Determinazione Dirigenziale n. Gen._____del_____, si è accolta la suddetta istanza di convenzionamento e si è determinato di procedere alla stipula della convenzione in oggetto.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Con la sottoscrizione della presente convenzione, il CAF si impegna a garantire la gestione completa delle richieste di assegno di maternità di base (art. 66 L. n. 448/1998 e ss.mm.ii. e art. 74 D.Lgs. n. 151/2001), l'assistenza ed il supporto all'utenza in relazione ad eventuali, ulteriori prestazioni sociali erogate o concesse dal Comune, nonché la gestione completa delle istanze di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. n. 448/1998) limitatamente all'anno 2022, nei termini stabiliti dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 230/2021 richiamato in premessa.

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune di Isernia non corrisponderà al CAF alcun compenso, ma le attività convenzionate saranno rese dal CAF gratuitamente.

ART. 2 – IMPEGNI DEL CAF

Con la sottoscrizione della presente convenzione il CAF si impegna ad effettuare in favore dell'utenza i seguenti servizi:

- **Per la certificazione ISE e ISEE:**
  1. assistenza al soggetto dichiarante nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), necessaria ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, secondo le disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo n.109/1998 e s.m.i. e nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013;
  2. trasmissione telematica della Dichiarazione Sostitutiva Unica così compilata al sistema informativo dell'INPS;
  3. rilascio al soggetto dichiarante di copia dell'attestazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE (Attestazione ISEE).

Ai fini del corretto espletamento delle attività convenzionate, anche alla luce della responsabilità posta in capo al CAF ai sensi del successivo art. 4, l'elaborazione dell'ISEE deve essere effettuata dallo stesso CAF che gestisce la pratica per la quale l'ISEE viene richiesto.

Inoltre, ai fini della corretta elaborazione dell'ISEE, il CAF deve attentamente informare il richiedente sugli obblighi, le responsabilità e le sanzioni derivanti da errata o omessa comunicazione dei dati richiesti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, avvertendo che in presenza di Attestazioni ISEE difformi dal dettato legislativo il Comune non concederà l'assegno richiesto.

- **Per le richieste di assegno di maternità di base e, limitatamente all'anno 2022, nei termini indicati dall'art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021, di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori:**
  1. consulenza ed informazione preventiva agli utenti residenti nel Comune di Isernia in relazione alle suddette prestazioni sociali;
  2. assistenza ed orientamento all'utenza nella verifica preliminare del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla prestazione da richiedere;

3. elaborazione dell'ISEE ai fini della richiesta dell'assegno. Nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità rilasciata dallo stesso CAF e non sia necessaria la modifica rispetto ai dati riportati, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
4. assistenza nella compilazione dell'istanza, da effettuarsi utilizzando lo schema di domanda predisposto dal Comune di Isernia, calcolo dell'importo del beneficio spettante in relazione all'assegno richiesto e ai dati emergenti dall'ISEE e rilascio all'utente di copia dell'istanza predisposta, datata e sottoscritta dal richiedente;
5. trasmissione al Comune di Isernia, con consegna a mano ovvero a mezzo PEC all'indirizzo comuneisernia@pec.it, delle istanze così predisposte, corredate di tutta la documentazione necessaria, ai fini del successivo controllo, da parte del Comune di Isernia, del possesso, in capo al richiedente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la concessione dell'assegno richiesto. In caso di esito positivo della suddetta verifica, il Comune di Isernia provvederà ad emanare il relativo provvedimento amministrativo di concessione dell'assegno;
6. successivamente alla ricezione del suddetto provvedimento amministrativo (Determinazione dirigenziale) di concessione dell'assegno da parte del Comune, inoltro telematico sul portale INPS dei dati necessari per l'erogazione al cittadino avente diritto della prestazione concessa;
7. gestione di eventuali rettifiche delle istanze, a seguito di errori e/o omissioni del CAF o dei richiedenti le prestazioni, nonché di eventuali richieste di integrazione documentale in presenza di istanze incomplete o inesatte.

- **Per eventuali, ulteriori prestazioni sociali erogate o concesse dal Comune:**
  1. consulenza ed informazione preventiva all'utenza in relazione ad eventuali, ulteriori prestazioni sociali erogate o concesse dal Comune di Isernia in virtù di bandi e/o avvisi pubblici di volta in volta emanati;
  2. assistenza ed orientamento all'utenza nella verifica preliminare del possesso dei requisiti previsti dai predetti bandi/avvisi pubblici per l'accesso alle prestazioni medesime;
  3. assistenza all'utenza nella compilazione e predisposizione delle istanze per l'accesso alle suddette prestazioni sociali;
  4. trasmissione al Comune di Isernia, con consegna a mano ovvero a mezzo PEC all'indirizzo comuneisernia@pec.it, delle istanze debitamente compilate e corredate della documentazione richiesta dai bandi/avvisi pubblici di riferimento.

ART. 3 – IMPEGNI DEL COMUNE

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Isernia si impegna a:

1. abilitare il CAF sulla piattaforma INPS Gestione Prestazioni Sociali, dopo la stipula della convenzione, con delega completa;
2. diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione e i CAF convenzionati;
3. istruire le istanze di assegno predisposte dal CAF ed emanare, nel caso di verifica positiva del possesso, in capo al cittadino richiedente, dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il relativo provvedimento amministrativo di concessione. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria effettuata, per incompletezza o irregolarità della domanda, il Comune sospende le istanze e richiede la necessaria documentazione integrativa, provvedendo a

darne comunicazione al cittadino richiedente e, per conoscenza, al CAF gestore della pratica. Nel caso di verifica negativa in merito al possesso, in capo al richiedente, dei requisiti normativi per l'accesso all'assegno richiesto, il Comune, attraverso propri atti di determinazione, non procede alla concessione dell'assegno e ne informa il cittadino ed il CAF;

4. inviare al CAF la Determinazione Dirigenziale di concessione dell'assegno, una volta emanata e pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente, a mezzo mail all'indirizzo indicato dal CAF stesso nella domanda di convenzionamento richiamata in premessa, ai fini del successivo caricamento sul portale INPS della domanda di assegno così accolta.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

Il CAF è responsabile del corretto calcolo dell'assegno spettante, nonché di eventuali danni provocati da errori e/o omissioni commessi dai propri operatori nella predisposizione e gestione delle pratiche oggetto di convenzionamento.

Pertanto, il CAF, per far fronte ad eventuali azioni di responsabilità, deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale.

Il Comune di Isernia non risponderà in alcun modo dei danni provocati dagli errori, omissioni o inadempienze commessi dal CAF nella predisposizione e gestione delle pratiche oggetto della convenzione.

E' fatto espresso divieto al CAF di caricare sul portale dell'INPS le istanze di assegno di maternità di base e/o al nucleo familiare con almeno tre figli minori senza aver ricevuto in via preventiva la Determinazione Dirigenziale di concessione dell'assegno da parte del Comune nei termini e con le modalità stabilite negli articoli precedenti.

Il CAF si impegna a non richiedere compensi o corrispettivi di sorta ai cittadini utenti per le domande di assegno di maternità di base e/o di assegno per i nuclei familiari con almeno tre figli minori gestite per conto del Comune di Isernia.

Il CAF si impegna a rispettare e a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165*". La violazione accertata degli obblighi derivanti dal suddetto Codice di Comportamento potrà comportare la risoluzione della presente convenzione.

Il CAF deve mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata ed è responsabile del trattamento dei dati personali conferiti dal cittadino richiedente la prestazione sociale.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.03.2022 ovvero dalla data di effettiva sottoscrizione se successiva e fino al 31.03.2025.

ART. 6 – ASSENZA DI DIVIETI O ALTRI IMPEDIMENTI A STIPULARE CONTRATTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Il CAF dichiara l'assenza di cause di esclusione in analogia a quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e di qualsiasi altra causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione.

In particolare, ai sensi e per effetti dell'art. 53, comma 16-ter, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il CAF dichiara di non aver concluso contratti di lavoro, autonomo o subordinato, ovvero contratti

aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti pubblici che, nel triennio antecedente alla cessazione del relativo rapporto di pubblico impiego, abbiano esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni. In caso di violazione del divieto posto dalla norma sopra richiamata, la presente convenzione si risolverà di diritto e troveranno applicazione le misure previste dalla disposizione normativa medesima.

ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Prima della sua naturale scadenza le parti possono recedere dalla presente convenzione consensualmente ovvero per volontà unilaterale di una di esse, da comunicarsi all'altra parte tramite PEC con un preavviso di almeno trenta giorni.

La convenzione, inoltre, può essere risolta unilateralmente dal Comune nei casi di accertate irregolarità e/o inadempienze gravi o reiterate da parte del CAF nello svolgimento delle attività convenzionate. In tali casi il Comune comunica al CAF la decisione di risolvere la convenzione, motivandola. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione, il CAF ha facoltà di inviare al Comune le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Il Comune, se ritiene di non accogliere le osservazioni trasmesse dal CAF, comunica la risoluzione della convenzione, motivando la sua decisione ed il mancato accoglimento delle osservazioni presentate. Se invece ritiene di accogliere quanto osservato dal CAF, comunica allo stesso tale accoglimento e la conseguente volontà di non procedere alla risoluzione della convenzione.

La risoluzione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del CAF, della relativa comunicazione da parte del Comune.

La convenzione inoltre è risolta di diritto nei casi in cui venga accertato il caricamento sulla piattaforma dell'INPS di istanze non validate preventivamente dal Comune.

ART. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679)

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia di trattamento dei dati personali (incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o "GDPR").

Il trattamento dei dati effettuato dal Comune di Isernia sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il **Comune di Isernia**, con sede legale in piazza Marconi n. 1 – ISERNIA – PEC: comuneisernia@pec.it.

Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'art. 13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, è SI.NET srl in persona del referente ing. Aldo Lupi - indirizzo e-mail: rdp@comune.isernia.it.

Il trattamento dei dati personali forniti con la sottoscrizione della presente convenzione viene effettuato per finalità relative alla stessa.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati forniti ai sensi del GDPR.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DATI

Per l'esecuzione della presente convenzione, che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Isernia, il predetto Comune, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina il CAF responsabile esterno del trattamento dei dati personali, come da atto separato, allegato al presente atto.

Il CAF, a seguito di nomina da parte del Comune di Isernia, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR", assume la qualifica di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" per le operazioni di trattamento connesse allo svolgimento dei servizi/attività convenzionate di propria competenza ed esclusivamente per il periodo di validità della presente convenzione. Nell'attuazione dei servizi convenzionati deve pertanto attenersi all'osservanza del suddetto Regolamento ed in particolare alle direttive indicate nell'art. 28 del medesimo.

ART. 9 – NORME DI CHIUSURA

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del Testo Unico sull'Imposta di Registro, approvato con D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le relative spese saranno a carico del soggetto che richiede la registrazione.

Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del CAF.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Isernia **Per il CAF**_____

Dati dell'incaricato CAF ad operare sulla piattaforma INPS

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____

C.F._____

documento di riconoscimento

_____